



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 20 maggio 2025, composta dai Magistrati:

Salvatore Pilato	- Presidente
Tatiana Calvitto	- Primo Referendario
Antonio Tea	- Primo Referendario
Antonino Catanzaro	- Primo Referendario
Massimo Giuseppe Urso	- Primo Referendario – Relatore
Giuseppe Di Prima	- Referendario

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 23 del R.D.L.gs. 15 maggio 1946, n. 455, *Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, *Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, *Norme di attuazione dello Statuto*

speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, *Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli, come modificato dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8;*

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la nota n. 5898 del 7 agosto 2024, con la quale questa Sezione di controllo ha comunicato all'Organo di revisione e al legale rappresentante dell'Ente l'approvazione della deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 8/SEZAUT/2024/INPR del 26 aprile 2024, concernente le Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2023, ai fini della compilazione del questionario e della sua trasmissione entro 30 giorni dalla ricezione della predetta nota o dall'approvazione del documento contabile, se successiva;

Vista la relazione del Magistrato istruttore prot. Cdc 3799 del 19.5.2025;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 63/2025, con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'adunanza odierna;

Udito il relatore, Primo Referendario dott. Massimo Giuseppe Urso.

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Comune di Mussomeli (CL)

**- omessa trasmissione del questionario ex art. 1, comma 166 e seg., della legge
23 dicembre 2005, n. 266, sul rendiconto 2023**

FATTO

In fatto si premette quanto segue:

- la Sezione delle Autonomie ha approvato la deliberazione n. 8/SEZAUT/2024/INPR del 26 aprile 2024, concernente le Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005, gli organi di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2023;
- in data 7 agosto 2024, con nota prot. n. 5898, è stata richiesta la compilazione e la trasmissione del questionario consuntivo per l'esercizio finanziario 2023, con i relativi allegati, entro il termine di 60 giorni;
- con riguardo alle citate Linee guida, alla data odierna non è pervenuto, attraverso la piattaforma LimeSurvey, il questionario compilato dall'Organo di revisione economico-finanziaria concernente il rendiconto dell'esercizio 2023, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 56 del 22.11.2024 e trasmesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);
- in data 22 aprile 2025, a mezzo della prevista piattaforma (LimeSurvey), è stata inviata una comunicazione di sollecito cui l'Organo di revisione non ha dato riscontro, con conseguente protrazione della situazione di inadempimento sino alla data odierna.

DIRITTO

L'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, com'è noto, nel quadro istituzionale autonomistico disegnato dalla riforma costituzionale del 2001, ha espressamente previsto che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali trasmettano alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto redatta secondo le linee guida definite annualmente dalla Sezione delle autonomie.

Le disposizioni richiamate, dunque, da un lato valorizzano il ruolo della Corte dei conti quale «*garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico*»

(Corte costituzionale, sentenza n. 29 del 1995), dall'altro il rapporto tra gli organi di controllo interno degli enti locali e le Sezioni regionali di controllo della Corte, quali organi di controllo esterno al sistema delle autonomie locali.

Da quanto sopra sinteticamente esposto, quindi, risulta evidente l'importanza di una completa e tempestiva compilazione e trasmissione della relazione-questionario dell'organo di revisione, al fine di consentire alla Sezione regionale di controllo di assolvere al proprio compito istituzionale di tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica.

Il mancato invio dei questionari di che trattasi o il grave ritardo nella trasmissione degli stessi costituisce, dunque, grave violazione di un preciso obbligo di legge, suscettibile di compromettere lo svolgimento dei compiti intestati a questa magistratura contabile.

L'inadempimento *de quo*, infatti, vanifica lo scopo voluto dal legislatore di assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio, il vincolo in materia di indebitamento di cui all'art. 119, ultimo comma, della Costituzione, la sostenibilità dell'indebitamento, l'assenza di irregolarità, con il conseguente concreto rischio di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti e può produrre responsabilità di varia natura (in particolare penale e disciplinare) in capo ai revisori inadempienti (Sezione di controllo per la Regione siciliana, deliberazione n. 116/2020/PRSP), che ai sensi dell'art. 240 del TUEL "*adempono ai loro doveri con la diligenza del mandatario*".

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana

ACCERTA

l'omessa trasmissione della relazione prevista dall'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 da parte dell'Organo di revisione del Comune di Mussomeli (CL), per quanto riguarda il rendiconto dell'esercizio **2023**,

INVITA

il Comune di Mussomeli all'adozione dei provvedimenti organizzativi necessari ed urgenti per la tempestiva compilazione e per l'invio da parte del Revisore dei conti alla Sezione regionale di controllo della suddetta relazione, comunicando tempestivamente le misure sollecitatorie adottate;

DISPONE

che l'Organo di revisione in carica depositi, con urgenza e nel minore tempo possibile dalla ricezione della presente deliberazione, la relazione di cui alla parte motiva, secondo le modalità previste dalla vigente normativa;

ORDINA

- che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata:
 - al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Mussomeli;
 - al Consiglio Comunale – per il tramite del suo Presidente – del Comune di Mussomeli, anche ai fini delle valutazioni di propria ed esclusiva competenza di cui all'art. 235, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000;
 - all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle autonomie locali, per i profili di competenza;
- che l'Ente ponga in essere quanto necessario, al fine di informare del predetto inadempimento l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili territorialmente competente;
- che, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sia pubblicata sul sito Internet della Amministrazione comunale (sezione "Amministrazione Trasparente").

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2025.

IL MAGISTRATO RELATORE

(Massimo Giuseppe Urso)

IL PRESIDENTE

(Salvatore Pilato)

Depositato in Segreteria il 22 maggio 2025

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris Rasura